



Roma, 7 settembre 1987

Via Po 14 - Roma 00100

Ai Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

e p.c.
Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza

ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri
Servizio Stampa e Informazione

ROMA

Al Ministero della Difesa
Servizio Pubblica Informazione

ROMA

Al Ministero dei Trasporti
Direzione Generale dell'Aviazione
Civile

ROMA-EUR

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Giornalisti
Lungotevere dei Cenci, 8

ROMA

Alla Federazione Nazionale Stampa
Italiana

Corso Vittorio Emanuele n.349
00186 ROMA

All'Associazione Italiana Reporter
Fotografi

Via Sallustiana n.15
00187 ROMA

All'Unione Nazionale Autori e
Cinetecnici

Piazza Capranica n.93
00186 ROMA

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIREZIONE GENERALE DELLE INFORMAZIONI
DELL'EDITORIA E DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA
ARTISTICA E SCIENTIFICA
SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI
Div. VII
Prot. N.° 3059
OGGETTO: Accesso dei giorna-
listi e dei fotocinetelereporter ita-
liani e stranieri alle pubbliche mani-
festazioni

Allo scopo di regolare con una procedura meglio corrispondente alle esigenze di servizio l'accesso dei giornalisti e dei fotocinetelereporter italiani e stranieri alle pubbliche manifestazioni, questa Presidenza, d'intesa con i Ministeri in indirizzo, è venuta nella determinazione di emanare nuove disposizioni, contenute nell'allegato.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Emilio Rubbi)

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI LASCIAPASSARE STAMPA

Art. 1

La speciale tessera lasciapassare, istituita con le disposizioni dell' 11/1/1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive estensioni ed integrazioni, ha valore in occasione di pubbliche manifestazioni, cerimonie e avvenimenti di carattere e interesse pubblico, che si svolgano in luogo pubblico. Non dà diritto ad essere ammessi alle riunioni che si svolgano in luogo aperto al pubblico, in cui l'accesso sia disciplinato dalle persone preposte all'organizzazione della manifestazione.

Art. 2

La tessera lasciapassare per pubbliche manifestazioni può essere rilasciata, con esclusione di coloro che operino unicamente nei settori dello spettacolo, turismo, sport, moda, varietà ed arte:

- A) ai giornalisti italiani iscritti all'Albo negli elenchi dei professionisti o dei praticanti (fino allo scadere del praticantato) che siano dipendenti di quotidiani, di periodici di informazione e attualità politica a grande tiratura, delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private che abbiano registrato la testata giornalistica presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi, nonché di agenzie quotidiane di stampa a diffusione nazionale che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed abbiano contratto abbonamenti con non meno di quindici quotidiani;
- B) ai giornalisti italiani iscritti all'Albo nell'elenco dei pubblicisti che prestino una collaborazione permanente e continuativa a periodici di informazione e attualità politica a grande tiratura;
- C) ai fotocinetelereporter italiani che siano alle dipendenze di giornali quotidiani, di periodici di informazione e attualità politica a grande tiratura, delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, di agenzie fotogiornalistiche di importanza nazionale, di cinegiornali di attualità politica, nonché di imprese di servizi nel settore fotocinetelevisivo;
- D) ai fotocinetelereporter italiani indipendenti, in regola con le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività professionale, che forniscano in modo permanente e continuativo servizi fotografici o televisivi di attualità a quotidiani, periodici di informazione politica a grande tiratura e agenzie

fotogiornalistiche di importanza nazionale;

- E) ai giornalisti e fotocineteleoperatori stranieri che siano corrispondenti o dipendenti in via permanente e continuativa degli Uffici di corrispondenza in Italia di organi di informazione esteri (quotidiani, agenzie giornalistiche a diffusione nazionale, periodici di informazione ed attualità politica a grande tiratura, emittenti radiotelevisive pubbliche e private, agenzie fotocinetelevisive) regolarmente accreditati presso il Servizio Stampa e Informazione del Ministero degli Affari Esteri ed in possesso del permesso di soggiorno in Italia in corso di validità;
- F) ai giornalisti italiani, iscritti in uno degli elenchi dell'Albo professionale italiano o di equivalente organizzazione professionale estera ed ai fotocineteleoperatori italiani dipendenti in via permanente e continuativa da organi di informazione esteri (di cui al punto E), regolarmente accreditati presso il Servizio Stampa e Informazione del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 3

In nessun caso la tessera lasciapassare per pubbliche manifestazioni potrà essere rilasciata a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità.

In caso di procedimenti giudiziari in corso per i reati di cui al precedente comma, il rilascio della tessera viene sospeso fino all'esito del giudizio.

Art. 4

Le domande per il rilascio della tessera lasciapassare per pubbliche manifestazioni, firmata per i giornalisti e fotocinetelereporter di cui alle lettere A), B) e C) dell'art. 2 esclusivamente dal direttore dell'organo di pubblica informazione presso cui gli interessati svolgono la loro attività professionale, e dai richiedenti negli altri casi, dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale delle Informazioni, dell'Editoria e della Proprietà Letteraria, Divisione VII, Via Po 14, Roma, corredata da:

- tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata;

- per i giornalisti di cui all'art. 2 p. B) un congruo numero di articoli pubblicati recanti il nome degli interessati;
- per i fotocinetelereporter di cui all'art. 2 p. D) un congruo numero di fotocopie di fatture di pagamento ove risulti l'assolvimento del versamento dell'IVA.

Il numero di tessere lasciapassare rilasciate ai singoli giornali, periodici o agenzie dovrà essere proporzionato alle effettive e rispettive esigenze di servizio.

Per i giornalisti e fotocineteleoperatori di cui alle lettere E) e F) dell'art. 2, le domande devono essere indirizzate dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Informazioni - Div. VII, tramite il Ministero degli Affari Esteri, Servizio Stampa e Informazione, munite di apposita attestazione dell'organo di informazione rappresentato dalla quale risulti il rapporto di lavoro permanente e continuativo del richiedente.

Per i giornalisti di cui alla lettera F) dell'art. 2, le domande devono essere anche munite del certificato di iscrizione a uno degli elenchi dell'Albo professionale dei giornalisti italiano o di equivalente organizzazione professionale estera.

Per la concessione del lasciapassare è necessario aver raggiunto i 18 anni.

Le tessere, che hanno la validità di tre anni, dovranno essere restituite alla scadenza, sotto la responsabilità dei titolari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale - ne potrà anche richiedere la restituzione prima della scadenza quando vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio.

Art. 5

Le tessere lasciapassare per pubbliche manifestazioni sono rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale delle Informazioni, dell'Editoria e della Proprietà Letteraria - d' intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - sentito un apposito Comitato, presieduto dal Capo del Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio.

Di tale Comitato fanno parte:

- il Dirigente della Divisione VII "Stampa e Audiovisivi" della Direzione Generale della Presidenza del Consiglio;
- un rappresentante del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri - Servizio Stampa e Informazione;
- un rappresentante del Ministero della Difesa - Servizio Pubblica Informazione;
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile;
- un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

- un rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
 - un rappresentante dell'Associazione Italiana Reporter Fotografi;
 - un rappresentante dell'Unione Nazionale Autori e Cinetecnici.
- esperti da convocare eventualmente secondo esigenza di volta in volta dal Presidente del Comitato.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Divisione VII della Direzione Generale della Presidenza del Consiglio, di livello non inferiore al VII.

Le decisioni adottate dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con il Ministero dell'Interno sono definitive in ordine sia al rilascio che al ritiro del documento.

Art. 6

La richiesta di rinnovo dovrà essere firmata dal Direttore degli Organi di pubblica informazione o dagli interessati, come indicato nell'art. 4. Il rinnovo sarà effettuato d'ufficio, senza che sia necessario il parere del Comitato di cui all'art. 5, qualora non siano intervenuti mutamenti nella posizione di lavoro dei titolari o non siano venuti meno i requisiti stabiliti per il rilascio.

Nelle more del rinnovo della tessera il Capo del Servizio Informazioni della Direzione Generale della Presidenza del Consiglio potrà concedere proroghe alla validità della predetta tessera, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla scadenza.

Art. 7

Una tessera lasciata passare "provvisoria", con validità limitata a sei mesi, potrà essere rilasciata, in via eccezionale e per comprovati motivi di necessità e urgenza, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, ai giornalisti e fotocinetoteleoperatori di cui alle lettere E) e F) del precedente art. 2, sentito il parere di ciascun membro del Comitato.

Tessere lasciata passare stampa di servizio possono essere rilasciate a dipendenti dello Stato per particolari esigenze legate al lavoro espletato nel settore della stampa e dell'informazione.

Art. 8

I titolari della tessera sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni impartite dai funzionari preposti al mantenimento dell'ordine pubblico ed assumono tutti i rischi per i danni che possono derivare da eventuali incidenti nelle manifestazioni alle quali assistono.